



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 01 settembre 2016, in via Cao del Prà 32, 37060 Lugagnano di Sona (VR), i sottoscritti e le sottoscritte si sono riuniti per costituire, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione Culturale, non a scopo di lucro, denominata "L'Onda" e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue.

STATUTO

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione Culturale, non a scopo di lucro, denominata "L'Onda". L'Associazione ha sede in via Cao del Prà 32, 37060 Lugagnano di Sona (VR); il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea straordinaria dei/delle Soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

ART. 3 – Scopo

L'Onda è un'associazione culturale senza fine di lucro.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Promuovere il benessere della persona, con particolare attenzione alla crescita personale e professionale, dall'infanzia all'età adulta.
- Diffondere l'importanza dell'educazione nel tessuto sociale.
- Ampliare la conoscenza dei valori educativi e formativi, attraverso contatti tra persone, Enti e Associazioni.
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché siano in grado di accogliere le continue sfide educative.
- Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- Accogliere, accompagnare e sostenere genitori e famiglie.
- Riconoscere, integrare e potenziare le caratteristiche, risorse e qualità di ogni persona.





- Attivare reti di relazioni centrate sulla persona, valorizzando scambi e confronti proficui.
- Incentivare attività culturali sul territorio.
- Collaborare con partner pubblici e privati che organizzino attività ed esperienze affini alle proprie.

ART. 4 – Attività

Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione potrà organizzare e svolgere:

1. eventi di tipo informativo/divulgativo rispetto alle tematiche pertinenti agli scopi associativi;
2. attività esperienziali, ludiche, ricreative e artistiche per bambini e adulti;
3. attività didattiche e/o di supporto e aiuto scolastico ed extrascolastico per alunni e alunne afferenti ai diversi gradi di istruzione, sia in sede che a domicilio;
4. percorsi mirati a supportare studenti e studentesse con DSA, BES o altre condizioni di svantaggio di qualunque genere;
5. attività di sorveglianza e di aggregazione di minori, sia in sede che presso le abitazioni;
6. eventi ricreativi e aggregativi, anche a richiesta;
7. attività didattiche, educative e/o formative per minori e adulti, quali a titolo di esempio corsi linguistici, artistici, culturali e/o musicali;
8. eventi di approfondimento di specifiche tematiche rivolte ad adulti e ai genitori in particolare;
9. supporto consulenziale in campo educativo e psicopedagogico;
10. facilitazione di gruppi di auto mutuo aiuto;
11. percorsi individuali e di gruppo di counseling rivolti a bambini, adolescenti e adulti;
12. attività di formazione e aggiornamento professionale attraverso workshop e seminari condotti da professionisti qualificati rivolti ad educatori, insegnanti, animatori, genitori e tutti coloro che sono interessati all'ambito educativo;
13. ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi istituzionali e compatibile con le norme di legge in materia.

L'Associazione potrà collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati, ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni.

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi organizzativi può avvalersi di collaboratori, professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi; potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliarie; potrà anche costruire,



acquistare e alienare beni mobili ed immobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alle normative in atto.

ART. 5 – Qualità di socio

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità.

I Soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro.

Nel caso di soci minori di diciotto anni il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante che ne faccia le veci in Assemblea.

L'adesione alla vita associativa ha durata annuale; è fatto divieto di partecipazione temporanea per durate diverse da quella statutaria.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione stabilite nella cifra 5,00 Euro annui che sono in ogni caso intrasmissibili, non cedibili e non rimborsabili. Il Consiglio Direttivo si riserva annualmente di rivalutare la quota associativa.

ART. 6 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta, visti i principi di cui al Titolo II del presente Statuto, l'ammissibilità del richiedente. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 7 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 8 – Recesso

Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 - Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non abbia versato la quota associativa richiesta.



ART. 10 - Esclusione

Può essere escluso il/la Socio/ia:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 11 - Effetti della cessazione

Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente dell'Associazione.

ART. 13 - Assemblea Sociale

L'Assemblea dei/delle Soci/ie viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata e con comunicazione via lettera, fax o e-mail che ne comprovi la convocazione.

Ogni Socio/ia, in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Il/la Socio/ia può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio/a mediante delega scritta.

Un terzo dei Soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto economico finanziario;
- c) nominare i componenti del Direttivo, e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.



È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una Socio/ia nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

ART. 14 - Quorum di costituzione e di deliberazione

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le Soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione, le Assemblee straordinarie sono validamente costituite con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno. Esso dura in carica 3 anni.

I/le componenti del Consiglio Direttivo, che devono essere Soci/ie dell'Associazione, variano da un minimo di 3 a un massimo di 5 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
- c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d) elaborare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;
- e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;



- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle Soci/ie;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

ART. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

ART. 18 - Presidente

Il/la Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il/la Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

ART. 19 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un'Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva.

In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o

di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

ART. 20 – Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuibili, neanche in modo indiretto, tra i soci e i terzi, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei/delle Soci/ie, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi anche di ordine commerciale derivanti dalle attività istituzionali, nonché da quelle strumentali alle medesime.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai soci o a terzi.

ART. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Aprile dell'esercizio sociale successivo.

ART. 22 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei/delle Soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza del 60% dei Soci/ie, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei/delle Soci/ie. La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'Authority di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190.

Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

ART. 23 – Controversie

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrare la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.





Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Norma finale e transitoria

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i/le seguenti signori/e, con l'attribuzione delle cariche sociali come di seguito:

- Francesca Aldrighetti , in qualità di Presidente;
- Marisol Trematore, in qualità di Vicepresidente;
- Francesca Zanella, in qualità di Consigliere.



Sottoscrivono per intero e in ogni sua parte il presente Atto composto di 10 (dieci) pagine le/i socie/i fondatrici/tori:

1) Valentina Falzi

nata a Verona il 08.08.1989
residente in via Dora Riparia 22 , 37060 Sona (Vr)
CF: FLZVNT89M48L781E

FIRMA.....*Valentina Falzi*.....

2) Giulia Favari

nata a Verona il 28.04.1985
residente in via Messedaglia 20, 37060 Sona (Vr)
CF: FVRGLI85D68L781W

FIRMA.....*Giulia Favari*.....

3) Irene Carpi

nata a Desenzano del Garda (Bs) il 26.02.1987
residente in Loc. Foroni 64, 37067 Valeggio sul Mincio (Vr)
CF: CRPRNI87B66D284M

FIRMA.....*Irene Carpi*.....

4) Francesca Aldrighetti

nata a Negrar (Vr) il 12/03/1982
residente in Via Ciro de Vita 12, 37060 Lugagnano di Sona (Vr)
CF: LDRFNC82C52F861E

FIRMA.....*Francesca Aldrighetti*.....

5) Francesca Zanella

nata a Verona il 21/03/1974
residente in Via Ventotto Gennaio 35, 37136 Verona
CF: ZNLFNC74C61L781F

FIRMA.....*Francesca Zanella*.....



6) Marisol Trematore

nata a Villafranca di Verona (Vr) il 26/03/1979
residente in Via Indentro 91, 37127 Verona
CF: TRMMSL79C66L949L

FIRMA.....*Marisol Trematore*.....



REG. _____
S.A. _____
T.S. _____
TOTALE _____

Heg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario **30 SET. 2016**
posto a lato
Atti Privati Serie 3 N. **3834**
Liquidati € **200,00**

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzi